



ALLEGATO ALL'ATTO N. 5989
REGISTRATO a UDINE il 13 SET. 2016
SERIE C - PRIVATI N.A.-

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LA COMPAGNIA DEI RISERVATI

*firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimicchi
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapsati

Articolo 1) E' costituita una associazione denominata "LA COMPAGNIA DEI RISERVATI", con sede in Reana del Rojale (UD), Via Cecut n. 4. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze ove riterrà più opportuno.

Articolo 2) La durata dell'associazione, in relazione ai tempi necessari per il raggiungimento dello scopo previsto dallo statuto, è illimitata nel tempo.

Articolo 3) L'associazione ha lo scopo di promuovere e svolgere attività culturali in genere con particolare riferimento alla diffusione, alla pratica ed alla promozione dell'arte teatrale e della cinematografia nonché all'attività di produzione, allestimento e rappresentanza di opere teatrali, cinematografiche e manifestazioni artistiche.

Tali finalità potranno essere perseguite attraverso l'intervento dei soci nelle seguenti attività:

- a)- la diffusione della cultura, dell'arte teatrale e cinematografica soprattutto nel mondo giovanile;
- b)- la produzione, promozione, allestimento e rappresentazione di spettacoli teatrali in genere, originali e non, e di ogni altra forma di attività artistica anche di tipo folkloristico;
- c)- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale anche mediante l'organizzazione di convegni, saggi, mostre e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- d)- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro riguardanti l'attività teatrale;
- e)- la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, come forma di incontro e scambio e di lotta al disagio tra le nuove generazioni.
- f)- l'affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- g)- il porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del mondo del teatro, un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione ha come finalità specifica anche la costituzione di una vera e propria "compagnia teatrale stabile" che possa così esprimere, attraverso spettacoli, le finalità artistiche e didattiche dell'Associazione stessa.

L'Associazione è aperta ai contributi culturali e materiali provenienti dai paesi esteri al fine di godere di una fisionomia internazionale che salvaguardi costantemente il livello intellettuale dell'attività.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere, ingaggiare o collaborare con artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, tecnici, consulenti ed ogni altro personale esperto estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessaria o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo potrà:

- possedere e gestire strutture;
- stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- richiedere contributi e sussidi, organizzare raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare in via meramente occasionale e marginale attività di sponsorizzazione nei confronti di imprese commerciali, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4) L'associazione non ha fini di lucro ed è tassativamente apolitica.

Articolo 5) I soci possono essere di due categorie:

- a)- Soci onorari, categoria alla quale appartengono di diritto i Soci fondatori presenti alla costituzione dell'associazione e per nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che, anche senza far parte dell'associazione, hanno operato in modo esemplare allo sviluppo ed alla salvaguardia degli scopi che sono propri dell'associazione;
- b)- Soci ordinari, categoria alla quale sono ammessi coloro che presentino domanda di iscrizione tramite semplice comunicazione scritta da consegnare al Presidente e da questi venga accettata.

Articolo 6) L'assemblea dei Soci sarà convocata dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della prima e della seconda convocazione, da affiggersi presso la sede dell'associazione almeno otto (8) giorni prima della riunione. L'assemblea sarà valida in prima convocazione se i Soci, onorari ed ordinari, presenti rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche mezz'ora dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Articolo 7) L'assemblea sarà convocata, in via ordinaria, entro il trenta (30) giugno di ogni anno.

In tale adunanza il Consiglio Direttivo dovrà presentare la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo. L'esercizio sociale inizia il giorno uno (1) gennaio e termina il giorno trentuno (31) dicembre successivo. Il primo esercizio termina il giorno trentuno dicembre 2016. L'elezione delle cariche sociali normalmente scadute, si farà in tale adunanza.

Articolo 8) L'assemblea sarà convocata, in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Soci onorari ed ordinari con lettera motivata.

Articolo 9) Ogni Socio dovrà intervenire personalmente all'assemblea ed ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.

Articolo 10) L'assemblea generale eleggerà, a scrutinio segreto tra i Soci onorari ed ordinari, il Consiglio Direttivo che deve essere composto da due o tre membri. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate, e necessarie per gli scopi dell'associazione. Su delibera dell'assemblea degli associati l'associazione può nominare un Revisore dei Conti ai sensi del successivo articolo 14).

Articolo 11) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, nominerà nel suo ambito il Presidente; potranno essere nominati anche il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio direttivo resterà in carica tre anni.

Articolo 12) Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, sovrintende all'amministrazione, alla direzione ed al buon andamento della medesima; convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo su ogni questione inerente l'attività e la gestione sociale. Per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione deve avere l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo. La firma sociale spetta al Presidente, o ad un suo delegato (al massimo due).

Articolo 13) Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva nelle sue attribuzioni il Presidente e, in caso di sua prolungata assenza o impedimento, lo sostituisce.

Articolo 14) Il Segretario, se nominato, redige i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri dell'Associazione nonché la conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della stessa. Qualora il segretario non venga nominato le indicate funzioni verranno svolte dal Presidente.

Articolo 15) - Revisore dei Conti

L'assemblea può nominare un Revisore dei Conti il quale dura in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile. Il revisore deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta vi sia necessità e, di regola, almeno una volta all'anno, oppure, quando ne facessero richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio dovrà essere invitato alle riunioni con avviso verbale almeno due giorni prima, e verrà ritenuto dimissionario qualora mancasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Articolo 17) L'invito alle riunioni del Consiglio Direttivo deve indicare, anche verbalmente, l'oggetto delle delibere, senza però che questo vieti a ciascun membro del Consiglio di fare qualsiasi proposta o comunicazione, sia riguardo alle speciali attribuzioni, sia nell'interesse generale dell'associazione. Le delibere del Consiglio, da assumersi con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, saranno valide quando vi sia intervenuta la maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti quello del Presidente o chi ne fa le veci sarà determinante.

Articolo 18) I Consiglieri potranno essere delegati dal Presidente al compimento delle varie mansioni riferentisi all'amministrazione ed all'attività della associazione. Il Consiglio Direttivo sceglierà tra i suoi membri, ed ove occorra tra i Soci, esperti per il compimento di particolari incarichi senza la corresponsione di alcun compenso.

Articolo 19) In caso di dimissioni di qualche membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito con il Socio che alle elezioni avrà conseguito il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio provvederà alla nomina e nuova elezione in seno al Consiglio stesso; ogni dimissionario è tenuto a far regolare ed immediata trasmissione di quanto riguarda le sue speciali attribuzioni al Consiglio. In caso di dimissioni plenarie o della maggioranza dei consiglieri, dovranno essere indette nuove elezioni entro un mese. In tal caso il Presidente del Consiglio dimissionario dovrà convocare l'assemblea generale straordinaria dei Soci per procedere alle nuove elezioni; nel frattempo esso resterà in carica per il compimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 20) L'associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile. Essa si scioglie se in sede di assemblea straordinaria, almeno tre quarti dei Soci, onorari ed ordinari, abbiano votato in favore dello scioglimento.

Articolo 21) In caso di scioglimento o di estinzione, il residuo attivo dell'associazione sarà devoluto ad enti che svolgano una attività simile a quella svolta dall'associazione.

Articolo 22) Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Statuto se non con l'approvazione della maggioranza, cinquanta per cento più uno, dei Soci Onorari ed ordinari iscritti ad eccezione dell'ipotesi prevista dal precedente articolo 18.

Articolo 23) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge in materia di associazioni.



IL PRESIDENTE
Giuseppe...